

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZONCA, CASSANO, SAMEK LODOVICI, AJROLDI, CASSINI,
VALSECCHI Pasquale e FERRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1964

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni transitorie per i concorsi ai posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contemplate e definite dalla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono state successivamente prorogate con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, con la legge 1° aprile 1959, n. 136, con la legge 18 giugno 1960, n. 640, con la legge 23 giugno 1961, n. 532, e con la legge 4 agosto 1963, n. 1010. Quest'ultima legge prorogava le norme transitorie in oggetto fino al 30 giugno 1964 e pertanto dal 1° luglio 1964 le disposizioni transitorie di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, non sono più operanti e se il Parlamento non dovesse votare un provvedimento legislativo di proroga, tornerebbero in vigore le norme contenute nel regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1631. E cioè proprio quelle norme che la legge del 10 marzo 1955, n. 97, aveva inteso di modificare e correggere per andare incon-

tro, soddisfacendole, le legittime attese delle categorie sanitarie interessate.

Per evitare questa incongruenza legislativa e consentire che i concorsi ospedalieri per sanitari e farmacisti, possano avere il loro regolare corso e adempimento e sempre in attesa, che il Governo possa presentare quanto prima alle Camere, l'auspicata legge generale ospedaliera che dovrebbe inquadrare le posizioni giuridiche, economiche e funzionali di tutto il personale ospedaliero, appare più che evidente la necessità che gli onorevoli senatori vogliano prendere in attenta considerazione l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, già ripetutamente citata. Il disegno di legge è costituito da un articolo unico e noi siamo fiduciosi che gli onorevoli colleghi vorranno approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi ai posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe, sono richiamati in vigore e ulteriormente prorogati di un anno a partire dal 1° luglio 1964 e con scadenza al 30 giugno 1965.